REGIONE ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. **DPD/166** DEL **22/05/2020**

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA

UFFICIO USI CIVICI e TRATTURI

OGGETTO L.R. n. 25/88 - art. 6. ASBUC di Pietracamela/Prati di Tivo - Comune di Pietracamela (TE). Mutamento di destinazione d'uso ai fini della concessione di terre civiche a favore del C.A.I. di L'Aquila, "Rifugio G. Garibaldi" e area antistante il rifugio.

LA DIRETTRICE

Visti:
- la legge 1766/27;
- il Regolamento approvato con R.D. n. 332/28;
- il D.P.R. n.616/77;
- la L.R. n 25/88ss.mm.ii.;
- la L.R. n 3/98;
- la L.R. n. 68/99 e successive modifiche e integrazioni;
- la legge 168/2017;

PRESO ATTO:
- che con nota prot. n. 753 datata 04/03/2019, acquisita agli atti con prot. n. RA0067489/19 del 04/03/2019, il Comune di Pietracamela, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 30/03/2018, ha richiesto l'autorizzazione regionale ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 25/88, per il mutamento di destinazione d'uso/concessione terre civiche a favore del C.A.I. di L'Aquila, per la regolarizzazione dello stato di fatto;
- che l'ASBUC di Pietracamela/Prati di Tivo con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 26/03/2018 ha espresso parere favorevole al mutamento di destinazione/concessione della particella n. 8 (con sovrastante fabbricato) e della particella n. 10/parte (per mq. 200 antistante il rifugio), foglio di mappa n. 30, Comune di Pietracamela, per complessivi mq. 490;
- che l'ASBUC di Pietracamela/Prati di Tivo con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 15 del 26/10/2018 ha tra l'altro determinato il canone di concessione annuo pari ad € 200,00 (ai sensi degli artt. 1 e 2 della L.R. n. 68/99 ss. mm. ii.) nonché la durata della concessione in 99 anni;
- che il terreno oggetto di mutamento di destinazione d'uso/concessione ricade in località Campo Pericoli – Prati di Tivo;
- della nota di precisazione, datata 21/05/2020, prot. n.16, acquisita per e-mail in

data 21/05/2020, trasmessa dall'ASBUC di Pietracamela/Prati di Tivo in merito alla soppressione della particella n. 10 e alla derivata particella n. 12 di mq. 210 nonché al canone di concessione annuale rimasto invariato;

CONSIDERATO, inoltre, che nessuna opposizione o contestazione è stata presentata dai "cives" di Pietracamela durante la pubblicazione della richiesta di mutamento di destinazione/concessione dei terreni sopra richiamata, come rilevato dalla deliberazione di Consiglio Comunale n.11 del 30/03/2018;

DATO ATTO che occorre provvedere per la continuità catastale, alla reintegra in via amministrativa del terreno di natura demaniale civica riportato in catasto terreni e fabbricati, al foglio di mappa n. 30, particelle n. 8 e n. 12, in quanto risultano catastalmente intestate al Comune di Pietracamela;

VISTA la L.R. n. 77/99 e s.m.i.;

DETERMINA

Per tutto quanto esposto in premessa:

A) di reintegrare, a favore della collettività della frazione di Pietracamela/Prati di Tivo, il terreno di natura demaniale civica riportato in catasto terreni e fabbricati al foglio di mappa n. 30, particelle n. 8 e n. 12, Comune di Pietracamela;

B) di fare obbligo al Presidente dell'ASBUC di Pietracamela/Prati di Tivo ad effettuare le relative volture catastali con la seguente denominazione "Comune di Pietracamela-Frazione di Pietracamela/Prati di Tivo-Demanio Civico" e la trascrizione alla conservatoria dei Registri Immobiliari di Teramo con spese a carico dell'ASBUC stessa.

La presente Determinazione costituisce titolo esecutivo ai fini della volturazione e trascrizione. Esso, così come tutti gli atti relativi, è esente in modo assoluto dall'imposta di bollo, registro e da altre imposte, ai sensi della Legge n.01/12/1981 n.692.

1) di assegnare l'area in agro del Comune di Pietracamela (TE), catasto terreni e fabbricati, foglio di mappa n.30, particelle n. 8 (con sovrastante fabbricato) e n. 12, per complessivi mq. 500, alla categoria "A" ai sensi degli artt. n.11 della legge 1766/27, n.37 del Regolamento approvato con R.D. n. 332/28 e n.7/3° comma della L.R. n. 25/88;
2) di autorizzare l'ASBUC di Pietracamela/Prati di Tivo a mutare la destinazione d'uso e a concedere le terre civiche sopra richiamate per anni 99 (novantanove) e senza rinnovo tacito, al C.A.I. di L'Aquila, per la regolarizzazione dello stato di fatto, ai sensi dell'art. 12 della legge 1766/27 come recepito dall'art.6 della L.R. n. 25/88 nonché dell'art. 41 del Regolamento approvato con R.D. 33/28 e art. 1 della L. R. n. 3/98;
3) di fare obbligo all'ASBUC di imporre al concessionario: A) il pagamento contestuale alla stipula dell'atto del canone annuo di concessione di € 200,00 (determinato ai sensi degli artt. 1 e 2 della L.R. n. 68/99 ss.mm.ii.). Detta valutazione deve ritenersi il minimo garantito al di sotto del quale l'ASBUC non può stipulare l'atto di concessione e deve essere indicizzata secondo risultanze ISTAT di svalutazione monetaria a decorrere dalla data del 26/10/2018 (valutazione ASBUC) fino alla data di stipula dell'atto di concessione oltre ai canoni per le trascorse occupazioni ove avvenute e non corrisposti; B) il divieto di sub-concessione; C) di soddisfare le spese contrattuali con la relativa produzione documentale; D) di ottemperare a tutti gli obblighi derivanti dall'iniziativa d'impresa che si andrà ad attuare sul terreno preso in concessione esonerando, totalmente, la Regione Abruzzo da ogni responsabilità in merito; E) di ripristinare lo stato dei luoghi, in caso di risoluzione

contrattuale anticipata o a fine concessione (ambientalmente risanato);

4) di fare obbligo all'ASBUC (L.R. n. 2/2003), prima della stipula dell'atto di concessione, di ottemperare a quanto disposto dall'art. 142 del Decreto Legislativo n. 42/2004 inviando alla Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio dell'Abruzzo in Via degli Agostiniani, 14 – 66100 Chieti, la seguente documentazione: 1) IGM 1:25000 con l'area evidenziata; 2) planimetria catastale con l'area evidenziata; 3) documentazione fotografica, sempre dell'area. Si richiama espressamente anche l'art. 3, comma 6 della L. 20-11-2017 n. 168;
5) di fare obbligo all'ASBUC di reinvestire i proventi derivanti dalla concessione secondo il disposto dell'art. 5 della L.R. n.3/98;
6) di fare obbligo all'ASBUC di trasmettere copia conforme dell'atto di concessione alla Giunta Regionale - Dipartimento Agricoltura, Ufficio Usi Civici e Tratturi, Via Catullo, 17 – 65126 Pescara- tel. 085/7672812;
7) di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n.33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione – Trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale.

La presente autorizzazione riguarda solo ed esclusivamente la concessione della disponibilità, a favore dell'ASBUC di Pietracamela/Prati di Tivo, delle terre civiche e fa salva ogni altra competenza e/o autorizzazione necessaria per la realizzazione della iniziativa che si andrà a realizzare o che è stata già realizzata.

La presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso giurisdizionale al Tar Abruzzo entro 60 giorni dalla data di ricevimento della presente da parte dell'ASBUC di Pietracamela/Prati di Tivo e del Comune di Pietracamela ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di ricevimento da parte dell'ASBUC e del Comune.

L'Estensore
Dott. Agr. Patrizio Buccioni
Firmato elettronicamente

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott. Agr. Patrizio Buccioni
Firmato elettronicamente

La Direttrice del Dipartimento
Dott.ssa Elena Sico
Certificatore Aruba S.p.A.
Firma Digitale n. 6130940002309000
Validità 28/07/2022